

PS6549 - GE.RI. GESTIONE RISCHI-RECUPERO CREDITI

Provvedimento n. 28441

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 novembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il proprio provvedimento n. 25033, del 17 luglio 2014, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso PS6549 - GE.RI. GESTIONE RISCHI-RECUPERO CREDITI, con il quale è stato accertato che la società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l., attiva nel settore del recupero crediti, ha posto in essere una condotta in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, consistente in: 1) insistenti solleciti di pagamento, a mezzo missive, *mail*, telefonate e sms - su incarico di diversi committenti - di presunti crediti non dettagliati o infondati o prescritti o comunque contestati, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali o specificando che "*al fine di ritentare la composizione bonaria del Vostro debito, desideriamo informarvi che abbiamo predisposto la visita di un nostro funzionario che si recherà all'indirizzo su indicato o eventualmente presso il vostro posto di lavoro*"; 2) inviti ai consumatori a contattare una numerazione a pagamento, sottoposta ad una onerosa tariffazione, al fine di effettuare delle "*verifiche amministrative*";

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e della durata dell'infrazione, è stata irrogata nei confronti della società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 205.000,00;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 27 febbraio 2020, n. 1428, che ha parzialmente riformato, con riferimento alla quantificazione della sanzione irrogata, la sentenza del TAR Lazio, sez. I, del 6 marzo 2017, n. 3144, che aveva rigettato il ricorso promosso dalla società avverso il provvedimento sanzionatorio;

VISTA, in particolare, la motivazione della citata sentenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui statuisce che "*la sanzione debba essere ridotta di un quarto rispetto a quella concretamente irrogata*", ordinando, altresì, che la sentenza sia "*eseguita dall'autorità amministrativa*";

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ha individuato una riduzione di un quarto rispetto alla sanzione concretamente irrogata e che tale criterio risulta puntuale, oggettivo e di applicazione automatica e non lascia alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza a detta sentenza, a rideterminare l'importo della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25033, del 17 luglio 2014, nei confronti della società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l., in conformità al parametro di quantificazione ivi stabilito;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del giudice amministrativo nella sentenza in discorso, l'importo della sanzione irrogata alla società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. con il provvedimento n. 25033, del 17 luglio 2014, deve essere ridotto nella misura di un quarto della "*sanzione concretamente irrogata*";

CONSIDERATO, pertanto, che l'importo finale della sanzione a carico della società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l., per la condotta accertata con il provvedimento n. 25033, del 17 luglio 2014, va determinato nella misura di euro 153.750,00 (centocinquantatremilasettecentocinquanta euro);

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l., per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 25033, del 17 luglio 2014, è rideterminata nella misura di euro 153.750,00 (centocinquantatremilasettecentocinquanta euro).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli